



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque -

tel. 089 9821211 fax 089 9821227 p. IVA 00552610651

www.comune.acerno.sa.it

Albo Pretorio n. _____

COPIA

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 14 del 09/09/2014

Oggetto:

Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria – IMU – Integrazioni.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre**

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data **04/09/2014** prot. n. **4570**, si è riunito il **Consiglio Comunale, convocato per le ore 12,00** in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Vito Sansone.

Fatto l'appello nominale risultano:

presente

| | | | | |
|---|--------|---------------------|-------------------------|----|
| 1 | dott. | Vito | Sansone | Si |
| 2 | sig. | Salvatore | De Nicola "1966" | Si |
| 3 | sig. | Alfonso | Bove | Si |
| 4 | sig.ra | Donatina | Di Lascio | No |
| 5 | sig. | Salvatore | De Nicola "Tore" | Si |
| 6 | sig. | Italo | Cappetta | Si |
| 7 | sig. | Massimiliano | Cuozzo | No |
| 8 | dott. | Vito | De Nicola | No |

Presenti N. 5 Assenti N 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott. Sergio Gargiulo** con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

In apertura di seduta il Sindaco chiede sia messo a verbale quanto segue: non riesco a capire, o meglio ne intuisco il misero e puerile disegno strategico, perché in consigli comunali di questo tenore, con all'o.d.g. provvedimenti seri, fondamentali ed importanti di questa natura, il gruppo di minoranza diserta per l'ennesima volta la seduta del consiglio comunale. Ferma restando la legittimità dei consiglieri comunali e le loro scelte strategiche, anche se, ritengo come in questo caso errate e poco rispettose dello stesso C.C., è mia intenzione, per non recare ulteriore danno al decoro del C.C., recuperare il rapporto democratico, che ne è alla base e soprattutto salvaguardare la volontà popolare, che qui viene al suo maggior livello rappresentata, riproporre questa annosa questione a livello di Prefettura. Mi recherò a breve da S.E. Dott.ssa Gerarda Pantalone, a cui per il passato ho già trasmesso ampia documentazione al riguardo, per dirimere i nostri dubbi e trovare le soluzioni più opportune per superare l'impasse.

Ricordo poi ai signori consiglieri comunali qua presenti, come d'altronde ben sanno, che il Comune di Acerno ha fatto ricorso alla procedura del "riequilibrio finanziario", avendo dichiarato nel dicembre 2012, ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000, la situazione di Pre-dissesto, per l'enorme debito rilevato all'atto del proprio insediamento e che per l'ennesima volta torniamo in consiglio comunale per andare a prendere provvedimenti dovuti per legge, quali le nuove disposizioni riguardanti la Tari e la Tasi e le aliquote dei nuovi tributi ad esse riferiti. Non a caso buona parte degli argomenti trattati in questa seduta sono collegati al bilancio di previsione, come collegato al problema del pre-dissesto è il fatto che i tributi sono al massimo per legge, insieme alle alienazioni dei beni e al ridimensionamento del personale, che noi puntualmente abbiamo messo in atto, insieme a tutte le altre misure volte al contenimento della spesa e al ridimensionamento del debito. Sono quindi queste di oggi, come già dichiarato in altre simili situazioni, scelte obbligate da parte della maggioranza per far fronte alla gravissima situazione debitoria e finanziaria in cui tuttora questo Ente si trova e non ritengo giusto, per lo meno dal punto di vista politico, che, mentre questa Amministrazione e nello specifico il suo gruppo di maggioranza affronta simili problematiche, deve vedersi "sbeffeggiata" dal gruppo di minoranza, già artefice dell'enorme debito accumulato per il passato, che, non presentandosi in consiglio comunale, si comporta come quei bambini che pensano di dare la responsabilità ad altri, nel gioco, per il semplice fatto che non partecipando, non essendoci di persona, vengano a mancare le loro responsabilità!

Aggiunge ancora: " Il Sindaco stigmatizza questo comportamento antidemocratico che va contro gli interessi generali dei cittadini, che irride alla maggioranza, non rende onore al consiglio comunale e ribadisce che, comunque, si può disertare una o più sedute di consiglio comunale, che riguardano vicende e provvedimenti legate alla grave situazione finanziaria, ma sicuramente non si potrà sfuggire alle responsabilità di fronte ai cittadini e per il futuro di fronte alla stessa Corte dei Conti, per avere accumulato un debito enorme nelle passate amministrazioni e ridotto le casse del comune un colabrodo.

Ricordo ancora che nel debito generale risultano ancora alcune spettanze, la maggior parte evase col famoso decreto 35 del settembre scorso, riguardanti le cariche come ex sindaco ed ex assessori, rispettivamente di euro 64.000 ed euro 25.000. Anche su queste chiedo, come per il passato, di rinunciare, come abbiamo fatto noi della maggioranza o in seconda ipotesi procrastinare nel tempo le stesse. Anche questo potrebbe essere un modo per contribuire, insieme a tutti i cittadini che pagano i tributi al massimo per effetto della dichiarazione di pre-dissesto, ad abbattere il gravoso debito accumulato. Persistendo invece da parte della minoranza in questo puerile, errato e per certi versi assurdo comportamento, a me viene in mente quel proverbio tipicamente acernese che dice "casa caruta finir la voglio", che credo si attanagli bene alle strategie "paesane" del gruppo di minoranza.

La nostra primaria azione programmatica, invece, pur consapevoli di ridimensionare il nostro dichiarato programma elettorale, è il recupero del debito e ridare onore al Comune di Acerno. Si è coscienti di svolgere per certi versi un'azione di non grande favore popolare, ma ciò nonostante questo crediamo sia il nostro dovere per rilanciare le sorti del comune di Acerno.

Un'ultima considerazione: paradossalmente i provvedimenti di oggi, come altri dello stesso tenore e in generale comunque riguardanti il debito, avrebbero dovuti votarli la minoranza, essendo stata essa artefice del debito accumulato, col voto contrario dell'attuale maggioranza. I definitiva a me pare che la strategia della minoranza consiliare è misera e puerile. I cittadini vedono i nostri sforzi e sapranno certamente giudicare alla fine. Si passa al primo argomento all'ordine del giorno.

Relazione il Responsabile dell'Area Finanziaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 12 del 06 giugno 2014 provvedeva ad approvare il **Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU**;
- che il predetto atto veniva inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in ossequio alla vigente normativa;

Richiamato l'art. 11 del citato regolamento comunale il quale dispone che sono equiparate all'abitazione principale

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

c) le 'unità' immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La condizione per usufruire della anzidetta agevolazione trova applicazione previa presentazione di idonea dichiarazione resa dal soggetto passivo. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

Atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 22821/2014, osservava che la detta assimilazione deve operare nei rispetto tassativo dei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 settimo ed ottavo periodo del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, il quale dispone:

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ritenuto, alla luce della suddetta osservazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare all'art. 11 del Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria, IMU 2014 le opportune integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Esperita votazione in forma palese con il seguente risultato: n. 5 consiglieri presenti e votanti – voti favorevoli n. 5 – contrari 0 – astenuti 0;

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Apportare all'art. 11 del Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria, IMU, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2014, le seguenti integrazioni (per comodità di lettura riportate in grassetto):

Articolo 11

FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE (d.l. 201/2011 art. 13 c. 2)

Sono equiparate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultino locate;
 - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
 - c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.**
- 3) Riapprovare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, che consta di n. 21 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione affinché ne formi parte integrante e sostanziale.
 - 4) Dare atto che l'allegato **Regolamento, adeguato alla vigente normativa, ha effetto dal 1° gennaio 2014 e sostituisce integralmente quello adottato con delibera di C.C. n. 12 del 06/06/2014**
 - 5) Inviare la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
 - 6) Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per i conseguenziali adempimenti.
 - 7) Con successiva separata votazione riportante il seguente esito: voti favorevoli n. 5 – contrari 0 – astenuti 0 - dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di **ACERNO** dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.L.vo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.
3. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
4. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di **ACERNO**.
6. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, **esclusa**, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, **non si applica altresì**:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 5
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito

nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 8

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino al valore di euro 15.500,00;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino al valore di euro 25.500,00;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino al valore di euro 32.000,00.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Articolo 9

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le

aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per questa ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 11

FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE (d.l. 201/2011 art. 13 c. 2)

Sono equiparate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultino locate;
- b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani **non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- c) le unità immobiliari **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 12

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. **Ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984 sono esenti i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Acerno in quanto ricompreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ed è considerato totalmente montano.**
7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 13

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (euro dodici/00) .
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 15

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D. L.vo n.504/1992, è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta con un minimo di euro 50,00.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso **LEGALE VIGENTE NEL TEMPO** calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 20

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 01 gennaio 2014.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012)

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Innocenzo Sansone

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

f.to Innocenzo Sansone

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to dott. Vito Sansone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sergio Gargiulo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Acerno, lì 11/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Acerno, lì 11/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 co. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data _____.

Acerno, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE